



COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

Servizio Socio-Culturale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA -MICRONIDO COMUNALE DA SETTEMBRE 2023 AL 31 LUGLIO 2025

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del **Servizio per la Prima Infanzia – Micronido Comunale** per un massimo di 16 minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi per un periodo di 22 mesi circa con decorrenza da settembre 2023 al 31 luglio 2025.

Il servizio da affidare rientra tra i servizi specifici contemplati nell'allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., CPV 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica.

Il Micronido è un servizio educativo e sociale che concorre, insieme alle famiglie, allo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei minori nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa. Esso promuove, avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini.

Il servizio verrà svolto al piano terra nell'edificio di proprietà comunale situato in via Lavagna n. 1, salvo altra ubicazione idonea allo svolgimento del Servizio.

Gli spazi concessi per lo svolgimento del servizio sono costituiti da: spazio filtro-ingresso, disimpegno, locale pluriuso per il personale, n. 2 aule destinate a spazio per attività ludiche e pranzo e spazio riposo, bagni per personale e minori. Altri locali in disponibilità limitata potranno essere utilizzati dall'aggiudicatario in orari che verranno concordati con il Comune.

L'aggiudicatario dovrà attivare nei suddetti locali il Servizio per la Prima Infanzia secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto proposto in sede di gara. Si impegna, inoltre, a eseguire quanto previsto sotto l'esatta osservanza della normativa regionale e statale e del Regolamento comunale.

Resta a carico dell'aggiudicatario tutto quanto necessario per ottenere l'autorizzazione al funzionamento del servizio. Esso si impegna, inoltre, a farsi carico degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in modo da garantire il mantenimento dei requisiti.

L'immobile, gli impianti fissi ed eventuali attrezzature sono consegnati nello stato in cui si trovano e per tutta la durata dell'appalto all'aggiudicatario, esclusivamente per la gestione delle attività proposte in sede di gara.

Prima dell'inizio del servizio sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, un analitico inventario descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei mobili e delle attrezzature eventualmente presenti.

Alla scadenza l'aggiudicatario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da un apposito verbale, redatto con le stesse modalità sopra specificate.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal suddetto verbale. Trascorso inutilmente il termine il Comune avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Art. 2 – DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è stabilita per un periodo di 22 mesi circa con decorrenza da settembre 2023 al 31 luglio 2025.

La decorrenza iniziale potrà essere modificata in dipendenza della procedura di aggiudicazione.

Per i mesi di luglio il Comune, valutata la minore frequenza dei minori, si riserva la facoltà di prevedere una riduzione dell'orario e/o una chiusura anticipata del servizio.

La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'impresa aggiudicataria, su richiesta della stazione appaltante, dovrà avviare il servizio anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In tal caso, la data di consegna del servizio dovrà risultare da specifico verbale sottoscritto dal Responsabile del Servizio Socio-Culturale.

L'importo complessivo dell'appalto per l'intera durata di 22 mesi circa (da settembre 2023 al 31 luglio 2025) è stimato in **€ 184.800,00 IVA esclusa**.

Art. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto in oggetto comporterà l'osservanza di quanto precisato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e di tutte le norme vigenti in materia di conduzione dei servizi educativi per la Prima Infanzia.

Il complesso delle prestazioni e delle attività relative al presente appalto si intende integrato dalle proposte formalizzate nel progetto presentato in sede di offerta dall'aggiudicatario.

Il servizio è rivolto ad un numero massimo di 16 bambini.

L'apertura del servizio è prevista dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:00.

L'accoglienza dei minori dovrà avvenire entro le ore 9:00.

L'uscita e il ricongiungimento con i familiari avverrà entro le ore 16:00.

La possibilità di uscita anticipata, su richiesta motivata dei genitori, non potrà avvenire prima delle ore 14:00.

La flessibilità oraria dovrà essere modulata sulla base dei bisogni specifici del bambino e per tali ragioni dovrà essere concordata con il coordinatore del Servizio e non dovrà comportare disagi organizzativi sulla conduzione del gruppo.

Le giornate di chiusura prevedono i soli festivi.

Da concordarsi preventivamente con il Responsabile del Servizio Socio-Culturale, sono consentite ulteriori 5 giorni di chiusura in concomitanza con le festività Natalizie, Pasquali o in particolari ricorrenze non riconosciute come festività.

Il Comune, valutata la minore frequenza dei minori, si riserva la facoltà di prevedere una riduzione dell'orario nel mese di luglio e/o una chiusura anticipata del servizio.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'aggiudicatario secondo le indicazioni del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune.

Art. 4 – OPZIONI PER SERVIZI COMPLEMENTARI E PROROGA

Nel corso di esecuzione dell'appalto il Comune ha facoltà di organizzare, gratuitamente o con onere supplementare per le famiglie richiedenti, attività complementari quali il prolungamento dell'orario o iniziative aggiuntive nel periodo estivo. In tal caso il Comune potrà procedere ai sensi dell'art. 63, comma 5. del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Pertanto, nell'ambito della presentazione dell'offerta di partecipazione alla gara per l'appalto del servizio in oggetto, i concorrenti hanno facoltà di presentare, unitamente al progetto generale di funzionamento e coordinamento educativo e didattico della struttura, una proposta di regolamentazione di tale offerta educativa aggiuntiva, nel rispetto delle norme vigenti e dei rapporti numerici educatore-bambino.

La durata del servizio potrà essere modificata in fase di esecuzione mediante proroga, la quale, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'aggiudicazione iniziale.

Art. 5 – OBBLIGAZIONI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune, oltre alla concessione in uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature di cui sopra, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
- la manutenzione del verde dei cortili interni (sfalcio, potatura, piantumazione, ecc.);
- il pagamento delle utenze (energia elettrica, acqua, smaltimento rifiuti, riscaldamento);
- l'acquisto di attrezzature e materiali ludico-pedagogici, integrativi rispetto a quanto già presente;
- l'organizzazione del servizio di preparazione pasti per i minori e la consegna degli stessi, nel rispetto delle procedure HACCP, presso i locali del Micronido mediante personale della società esecutrice del Servizio Mensa;
- la fornitura di detersivi e disinfettanti per la pulizia degli spazi;
- lo svolgimento delle pulizie giornaliere di carattere ordinario e di quelle periodiche e a fondo di carattere straordinario.

Si specifica che i pasti saranno preparati dalla società esecutrice del servizio di Mensa Scolastica, incaricata dal Comune, con costi a carico dell'utente e del Comune.

Art. 6 – OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si impegna a gestire i servizi oggetto dell'appalto con propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni legislative e del progetto presentato in sede di gara; l'orario di apertura giornaliero non potrà essere inferiore all'orario indicato nell'articolo 3 del presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica.

L'aggiudicatario dovrà garantire:

- ogni attività connessa con la cura, l'assistenza e l'igiene personale dei bambini;
- l'inserimento graduale e rispettoso dei minori;
- lo svolgimento di attività ludiche ed espressive;
- la promozione della crescita e del benessere dei bambini, in costante collaborazione con le famiglie e i Servizi Sociali del Comune e/o sanitari del territorio;
- la programmazione educativa e il coordinamento delle attività;
- la disponibilità delle strumentazioni occorrenti per la predisposizione e la realizzazione delle attività (ad es. computer, stampante, materiali audio, ecc.);
- la fornitura dei materiali di consumo destinati alla realizzazione delle attività educative;
- la fornitura di presidi, prodotti detersivi o disinfettanti ad uso del personale;
- lo sporzionamento, la somministrazione dei pasti e l'assistenza nel rispetto delle procedure HACCP.

L'aggiudicatario è obbligato ad attivare i servizi proposti in sede di gara entro la data indicata dal Comune provvedendo ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie. Il Comune, trascorso il termine di cui sopra, potrà revocare l'aggiudicazione senza necessità di messa in mora.

L'utilizzo della struttura al di fuori degli orari giornalieri indicati in sede di gara deve essere in ogni caso richiesto dall'aggiudicatario con indicazione dei motivi e deve essere autorizzato dal Comune concedente per iscritto.

L'aggiudicatario, inoltre, deve:

- rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore;
- osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 626/1994 e ss.mm.ii.;
- stipulare apposita polizza assicurativa per un'adeguata copertura dei danni provocati da incidenti agli operatori e agli utenti durante o a causa dello svolgimento dei servizi, di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, non coperti da assicurazioni obbligatorie;
- assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari;
- predisporre e trasmettere ai Servizi Sociali le relazioni sintetiche contenenti la descrizione dell'attività svolta, la valutazione sul funzionamento e sui risultati conseguiti.

Art. 7 – PERSONALE DEL MICRONIDO

Il servizio di Micronido, oggetto del presente appalto, dovrà essere garantito dalle figure professionali previste dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 28/11 del 19.6.2009, n. 33/36 del 08.08.2013, n. 38/14 del 24.7.2018 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente all'articolazione dell'orario di lavoro, al numero e all'età dei minori.

In particolare, l'aggiudicatario assicura la presenza dei seguenti standard di personale:

a) Personale con funzione educativa:

- **Educatori** (Cat. D2 – CCNL coop. Sociali): devono essere in numero adeguato ai parametri stabiliti dalla normativa regionale, alle ore di apertura settimanale del servizio pari a 40 e alle ore complessive richieste agli educatori pari ad 84. Nel rispetto dell'orario settimanale stabilito dal CCNL di riferimento, che prevede un massimo di 38 ore, il numero degli educatori non potrà essere inferiore a n. 3 unità.

b) Coordinamento Pedagogico per minimo 2 ore settimanali:

- **Coordinatore Pedagogico** (Cat. E2 – CCNL coop. Sociali): devono avere un'esperienza minima triennale nel coordinamento di asili nido/micronido regolarmente autorizzati al funzionamento ed essere in possesso dei titoli previsti dalla D.G.R. n. 28/11 del 19.6.2009 e ss.mm.ii. (laurea specialistica ad indirizzo pedagogico).

Il Coordinatore Pedagogico dovrà mantenere un costante rapporto di collaborazione con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Al Coordinatore Pedagogico sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio.

Durante e al termine di ciascun anno educativo (entro il 28 febbraio ed entro il 10 agosto) il Coordinatore Pedagogico dispone due relazioni sintetiche sull'andamento del servizio e appositi report e relazioni periodiche da inviare all'Ufficio Servizi Sociali, al quale spetta il controllo e la verifica della corretta attuazione del progetto pedagogico e il compito di intervenire ponendo in essere le azioni correttive necessarie.

Il Coordinamento Pedagogico potrà essere svolto dal personale educativo, se in possesso dei prescritti titoli, ed in ogni caso deve essere inquadrato nella categoria e livello del CCNL propri del profilo professionale richiesto.

L'impiego di personale ausiliario con esclusive funzioni di supporto allo svolgimento dell'attività educativa potrà essere previsto dall'aggiudicatario ed esplicitato nel progetto organizzativo.

L'aggiudicatario si obbliga a garantire al personale incaricato l'inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore, ad osservare tutte le norme contrattuali, assicurative e previdenziali previste dai CCNL e dagli accordi integrativi locali.

Tutti gli obblighi e gli oneri a carattere sanitario, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali riguardanti il personale sono a carico dell'aggiudicatario.

Prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà comunicare i nominativi degli operatori e, in fase di esecuzione, è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione, sia provvisoria che definitiva, del personale incaricato.

Il personale educativo, al fine di garantire la continuità auspicabile, non deve normalmente essere sostituito per tutta la durata della concessione; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite per evenienze contingenti o straordinarie, previamente comunicate al Responsabile dei Servizi Sociali.

L'aggiudicatario si impegna ad adeguare la dotazione organica sopra descritta in virtù di eventuali modifiche normative o in presenza di minori disabili, senza nulla richiedere al Comune.

Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

Art. 8 – PROGETTO PEDAGOGICO E PROGETTO ORGANIZZATIVO

1. PROGETTO PEDAGOGICO

Il progetto pedagogico va inteso come documento nel quale è definita l'identità e la fisionomia pedagogica del servizio con la declinazione degli orientamenti e degli intenti educativi di fondo e con l'esplicitazione delle coordinate di indirizzo metodologico della gestione del servizio.

Esso deve prevedere il trattamento, almeno, delle seguenti voci:

a) Descrizione della cornice pedagogica di riferimento:

- Riferimenti scientifico-pedagogici, orientamenti educativi e metodologici generali;
- Idea di bambino e le finalità educative;
- Contesto familiare e sociale di riferimento;

b) Proposta di organizzazione educativa:

- Servizi per la prima infanzia come "contesti educativi", con riferimento alla relazione educativa e all'organizzazione dell'ambiente;
- Organizzazione dell'ambientamento e proposte educative;

- Gestione e interventi educativi in favore dei minori con handicap;
- c) Modalità di monitoraggio e documentazione dei percorsi educativi;
- d) Verifica e controllo sui servizi erogati.

2. PROGETTO ORGANIZZATIVO

Il progetto organizzativo va inteso come il documento che esplicita le attenzioni metodologiche, le modalità operative le scelte organizzative che verranno tenuti presenti nella concreta progettazione dei processi educativi, in tutti i loro aspetti.

Esso deve prevedere il trattamento delle seguenti voci:

- a) Organizzazione del lavoro educativo:
 - Struttura organizzativa del servizio con esplicitazione delle funzioni e del numero del personale dedicato alla gestione dei servizi;
 - Aspetti organizzativi con riferimento alla gestione degli spazi, dei tempi e delle relazioni;
 - Modalità di funzionamento del gruppo di lavoro - equipe educativa;
- b) Criteri e modalità di relazione e partecipazione delle famiglie e di rapporti con il territorio;
- c) Modalità di realizzazione della continuità educativa con le altre istituzioni scolastiche;
- d) Coordinamento pedagogico con esplicitazione dei requisiti formativi e delle ore settimanalmente dedicate al servizio (oltre a quelle richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto);
- e) Elementi migliorativi per l'organizzazione e la funzionalità del Servizio;
- f) Presenza di eventuali altre figure complementari di supporto alla gestione del Micronido;
- g) Piano della formazione del personale.

3. CAPACITÀ INNOVATIVA E OFFERTE MIGLIORATIVE

In merito alla dimostrazione della propria capacità innovativa e migliorativa il concorrente dovrà esplicitare:

- a) Servizi innovativi e sperimentali;
- b) Proposte di potenziamento, estensione e attivazione di servizi aggiuntivi da realizzarsi nelle strutture e/o a favore di altri servizi educativi comunali;
- c) Possesso della Certificazione del sistema di qualità in corso di validità conforme alle norme europee per il Servizio oggetto del presente appalto, rilasciata da Enti autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Le eventuali attività ricreative, formative o informative svolte nei locali dati in uso devono essere comunicate o concordate con il Comune.

Art. 9 – PARTECIPAZIONE E CONTROLLI

Il Comune ha facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme ritenute più opportune, anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.

Il Comune vigilerà sul rispetto delle clausole del presente Capitolato Speciale d'Appalto, del progetto tecnico proposto in sede di gara e delle disposizioni legislative e regolamentari, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti dei lavoratori. A tale scopo l'appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta dell'Ente, la documentazione relativa alla regolarità contributiva e al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti.

L'appaltatore è tenuto inoltre a presentare, su richiesta dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune, report e relazioni periodiche.

In particolare l'esecutore dovrà trasmettere due relazioni sintetiche entro il 28 febbraio e il 10 agosto di ciascun anno contenenti ambedue la descrizione dell'attività svolta, la valutazione sul funzionamento e sui risultati conseguiti e le indicazioni sui possibili miglioramenti della gestione.

Art. 10 – CORRISPETTIVI A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

Il Comune provvede al pagamento delle fatture mensili in base al periodo di effettivo svolgimento del servizio e per i mesi non completi, oltre che per settembre ed eventualmente luglio, provvede a ridurre in proporzione il corrispettivo mensile in ragione di 1/22 dell'importo mensile per ogni giorno di mancata realizzazione del servizio.

L'aggiudicatario si impegna a fornire su richiesta dell'Amministrazione qualsiasi documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro degli operatori ed in caso di accertata inottemperanza verificata dall'autorità comunale si procederà alla segnalazione agli Enti competenti.

L'importo mensile dovuto è determinato in fase di aggiudicazione sulla base del ribasso proposto in sede di gara.

Art. 11 – RESPONSABILITA'

Tutte le prestazioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto dovranno essere erogate dall'aggiudicatario mediante l'impiego di un numero di operatori adeguato all'articolazione dell'orario di lavoro e alle caratteristiche dell'utenza.

L'aggiudicatario è responsabile della piena ed incondizionata idoneità professionale e morale, nonché dell'idoneità psico-fisica all'espletamento del servizio del personale impiegato. Il Comune si riserva la facoltà di esprimere parere favorevole e di richiedere informazioni e credenziali relative agli operatori proposti dall'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è obbligato, in caso di astensione totale o parziale degli operatori, ad attivare tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio assunto, adeguandosi peraltro alle eventuali disposizioni dell'Ente.

Nel caso si verificassero abbandono o mancata effettuazione anche parziale dei servizi o inadempienze etico professionali o negligenze gravi da parte dei singoli operatori impiegati nell'espletamento del servizio oppure nel caso di comportamento scorretto nei confronti di utenti e/o del personale, l'aggiudicatario dovrà tempestivamente adottare opportuni provvedimenti anche, all'occorrenza o su richiesta dell'Ente, mediante esclusione dal servizio degli operatori interessati. Qualora l'aggiudicatario non assolvesse tale adempimento, l'Ente avrà la facoltà di intervenire con sanzioni o altri provvedimenti che riterrà opportuni nei suoi confronti.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii e dovrà ottemperare, pertanto, alle norme relative alla tutela della salute ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e/o mezzi e dispositivi di protezione individuali in relazione alle attività svolte. Dovrà, altresì, ed in ogni caso adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette a terzi.

Eventuali sanzioni per inadempienze derivanti dalle norme di cui ai commi precedenti sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, salva la facoltà dell'Ente di procedere alla loro applicazione.

In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze (Rif. Det. AVCP n. 3/2008), si precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi alla sicurezza risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi di interferenze da valutare, restando, peraltro, immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza del lavoro.

È a carico dell'aggiudicatario ogni obbligo discendente dalla normativa vigente e futura in materia di sicurezza, di igiene e medicina del lavoro. Il personale dovrà essere in regola con la normativa sanitaria vigente. A richiesta dell'Ente, l'aggiudicatario dovrà fornire la relativa documentazione. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, ad effettuare a propria cura e spese i controlli sanitari mirati a ridurre i rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Art. 12 – COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI

Nell'espletamento del servizio il personale dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il personale, inoltre, dovrà:

- osservare scrupolosamente il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e garantire l'assoluta riservatezza verso l'esterno sugli utenti, nel pieno rispetto della loro dignità e della loro autodeterminazione e su tutto quanto concerne l'espletamento dello stesso restando, quindi, vincolati dal segreto professionale ai sensi dell'art. 22 del Codice Penale;
- mantenere un comportamento serio, riguardoso e corretto nei confronti degli altri operatori o persone con cui viene in contatto per ragioni di servizio;
- tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti del servizio;
- seguire un principio della piena collaborazione con ogni altro operatore, ufficio e struttura con cui vengono in contatto per ragioni di servizio;
- rispettare con la massima diligenza e professionalità le direttive generali impartite dall'Ente e le indicazioni fornite dallo stesso in merito agli orari, interventi e prestazioni. Saranno a carico dell'aggiudicatario le ore svolte al di fuori degli interventi indicati dall'Ufficio Servizi Sociali;
- collaborare con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune nell'organizzazione di attività diverse e/o interventi atti a coinvolgere attivamente gli utenti.

Periodicamente ed ogni qualvolta le situazioni lo richiedano verranno concordati incontri fra il Coordinatore Pedagogico e/o referente dell'aggiudicatario e il referente dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune. All'occorrenza, detti incontri potranno essere estesi a tutto il personale che svolge l'attività lavorativa.

Art. 13 – TIROCINI E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

L'aggiudicatario potrà inserire nel servizio giovani tirocinanti e volontari del Servizio Civile Nazionale, previa autorizzazione da parte dell'Ente. In nessun caso le prestazioni dei suddetti potranno essere utilizzate in maniera sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori e non comporteranno per l'Ente nessun costo aggiuntivo.

Il Comune si riserva, compatibilmente con il regolare andamento del servizio, di svolgere o di autorizzare lo svolgimento di tirocini formativi, stages da parte di volontari e/o allievi di corsi di formazione pubblici e/o istituti scolastici, Università, nonché altre attività formative e di insegnamento, in attuazione di specifiche convenzioni e riguardanti le professionalità socio-sanitarie, con tempi e modalità di svolgimento che saranno concordate con l'appaltatore.

Nello stesso modo, il Comune si riserva di autorizzare l'inserimento di soggetti impegnati in attività di alternanza Scuola-Lavoro, tirocini di formazione ed orientamento, borse lavoro, nonché inserimenti lavorativi, servizio civico, ecc.

Art. 14 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento del servizio dovrà essere corredata da una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione pari al 2% dell'importo del servizio. La stessa dovrà essere resa nelle modalità previste dall'art. 93 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà contenere l'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del

C.C. e la sua operatività entro 15 giorni, a seguito di semplice richiesta della stazione appaltante, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare fideiussione per la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del rispetto delle clausole, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione o fideiussione pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La cauzione deve essere prestata prima o contemporaneamente alla sottoscrizione dell'atto mediante polizza bancaria o assicurativa.

Art. 16 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta espressamente dall'Ente nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo al pagamento dei compensi o rimborsi.

La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri a carico dell'esecutore.

In considerazione della necessità di intervenire con cadenza annuale sull'assetto organizzativo del servizio, in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

In particolare si precisa che, in caso di emergenza sanitaria l'eventuale temporanea chiusura del servizio per ordinanza sindacale o per disposizione ministeriale, quale misura di prevenzione e contrasto, potrà comportare la sospensione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. In tal caso, cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 17 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la **sospensione** si applica per quanto compatibile l'art. 107 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sono causa di **risoluzione** del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Qualora per negligenza dell'aggiudicatario il servizio non venisse effettuato con regolarità e puntualmente secondo le modalità stabilite, il Comune intimerà per iscritto all'aggiudicatario di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'aggiudicatario non adempia nel termine indicato, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

In particolare il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio;
- violazione degli orari di servizio concordati.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Comune di affidare il servizio a terzi.

All'aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio affidato, sino al giorno della risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario senza bisogno di diffide formali.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto. Qualora l'aggiudicatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il Comune potrà avvalersi sulla cauzione facendo salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Costituisce comunque causa di risoluzione del rapporto la chiusura ingiustificata per un arco di tempo superiore a 2 giorni, anche non continuativi, nel corso di un anno solare.

Art. 18 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE

Per le caratteristiche di complessità, qualità e delicatezza del servizio è fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento di maggiori danni accertati.

Art. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti e conseguenti al contratto sono per intero a carico dell'aggiudicatario.

Art. 20 – RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario, mediante polizza assicurativa R.C.T./R.C.O., esonera il Comune di Villanova Monteleone da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone e alle cose o infortuni a terzi che dovessero derivare in relazione all'attività praticata all'interno della struttura. Inoltre, risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nel corso della gestione del servizio derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune.

L'aggiudicatario, pertanto, dovrà presentare prima dell'avvio del Servizio Micronido, pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione del contratto qualora già stipulato, polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. stipulata per l'intero periodo di gestione che preveda:

- l'aggiudicatario quale contraente;
- la copertura assicurativa dei propri operatori e la rifusione dei danni che possano derivare a terzi, compresi i bambini, per negligenze o responsabilità del personale che a qualsiasi titolo presti servizio presso la struttura;
- la copertura di ogni infortunio che possa occorrere ai minori frequentanti il servizio.

La polizza assicurativa dovrà avere massimali adeguati al tipo di servizio erogato e comunque non inferiori a:

- RCT : € 3.000.000,00;
- RCO: € 2.500.000,00;

- Danni alle cose: € 1.000.000,00.

Art. 21 – ISPEZIONI CONTROLLO E VIGILANZA

Sono riconosciute al Comune ampie facoltà di indirizzo, di controllo e di vigilanza in merito:

- all'andamento del grado di soddisfacimento delle necessità degli utenti ;
- al rispetto degli orari e delle prestazioni di servizio stabilite;
- alla corretta e puntuale esecuzione del servizio erogato;
- al rispetto delle norme contrattuali e contributive;
- alla conformità delle prestazioni secondo quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Pertanto, è fatto obbligo all'aggiudicatario consentire ed agevolare le ispezioni e ogni altra forma di verifica e controllo effettuati dal personale del Comune, senza alcun preavviso, al fine di verificare le modalità di attuazione del servizio medesimo ed eventualmente di disporre i provvedimenti più opportuni e utili all'adeguamento degli interventi.

Nel caso si verificassero inadempienze di singoli operatori, il Responsabile del Servizio Sociale informerà l'aggiudicatario affinché adotti i provvedimenti necessari.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di predisporre efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio ed al rispetto degli orari da parte dei propri operatori; di dette rilevazioni l'aggiudicatario dovrà rendere conto al Comune nell'ambito delle diverse forme di verifica che questo potrà attivare.

Nell'ipotesi di accertate inadempienze, gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per la prosecuzione della prestazione.

Le verifiche e le ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'aggiudicatario che possono essere invitati a controfirmare i verbali di verifica.

Il Comune si riserva la facoltà di rescindere il contratto d'appalto dopo aver accertato violazioni agli obblighi sopra indicati.

Art. 22 – PENALITA'

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio oggetto dell'appalto con le modalità previste dal contratto, dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalla proposta tecnica presentata in sede di gara e ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni presenti e future emanate dal Comune.

L'aggiudicatario non potrà sospendere in nessun caso il servizio con una decisione unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie verso il Comune.

Qualora si verificassero da parte dell'aggiudicatario inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale compresa tra i 100,00 € e i 200,00 € per ogni inadempimento e/o per ogni giorno di ritardo, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzione del contratto.

In particolare verranno applicate le seguenti penalità:

INADEMPIENZA	SANZIONE
Ritardata apertura o anticipata chiusura del servizio senza giustificato motivo	€ 100,00
Mancata apertura per un'intera giornata	€ 200,00
Assenza non giustificata di uno degli operatori. Per la prima volta	€ 100,00

Assenza non giustificata di uno degli operatori. Per le volte successive	€ 200,00
Tardato pagamento del trattamento economico al personale dipendente	€ 200,00

Le somme per le penali possono essere incamerate dal Comune detraendole dalla cauzione definitiva versata e, qualora questa risultasse insufficiente, direttamente dagli importi dovuti all'aggiudicatario.

Pertanto, l'ammontare della penale potrà essere detratto dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario, il quale è tenuto in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire a spese dell'aggiudicatario le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio.

Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il Responsabile del Servizio renderà tempestivamente informato l'aggiudicatario con lettera trasmessa a mezzo PEC.

Art. 23 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), l'Ente fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento:

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dall'Ente, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Ente per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Tutti i dati acquisiti dall'Ente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento:

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Ente, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il Contratto.

Dati sensibili e giudiziari:

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Ente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Ente che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Ente in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte della Commissione di aggiudicazione;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto potranno essere diffusi tramite il sito internet dell'Ente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. n. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell'Ente.

Periodo di conservazione dei dati:

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva o dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato:

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato:

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento:

Titolare del trattamento è il Comune di Villanova Monteleone con sede a Villanova Monteleone in via Nazionale n. 104. Responsabile per la Protezione Dati (D.P.O.) è la società NICOLA ZUDDAS S.R.L., avente sede legale a Cagliari in via Dante n. 36, il cui referente individuato come D.P.O. è l'avv. Ivan Orrù, tel. 070 370280 - interno 8 Privacy. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE e per chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento le società potranno essere contattate all'indirizzo di cui sopra.

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Ente per le finalità sopra descritte.

Art. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti e servizi, ai regolamenti vigenti.

L'esecutore è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale; nulla potrà essere preteso o richiesto per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione di nuove normative.

Art. 25 – DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO

Per quanto concerne l'incarico affidatogli l'appaltatore elegge domicilio legale presso il Comune di Villanova Monteleone. L'aggiudicatario ha l'obbligo di indicare al Comune una propria sede operativa cui gli uffici comunali competenti potranno fare riferimento per le comunicazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

F.to Dott.ssa Lucia Murgia